


A.S. 12/2006 EST (legge Monzani)  
Sent. 396/06



DIRITTI DI CANCELLERIA  
Art. 285 T.U. n. 115/02  
PAGAMENTO ASSOLTO. € 977  
Milano, 23 GIU. 2006  
IL CANCELLIERE



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**Sezione 2<sup>a</sup> Civile CF 01000150779**

Così composto:

- 1) Dott. B. Quatreni **Presidente** Rep. 456/2006
- 2) Dott. M.R. Gatti **Giudice**
- 3) Dott. R. Cervini **Giudice**

sul ricorso ex artt. 3 e 4 L. 18/2/2004 n. 39 ed ex artt. 8 e 81 Decr. Legisl. 8/7/1999 n. 270 depositato dall'avv. Ignazio Abrignani, (commissario straordinario della CIT Compagnia Italiana Turismo spa, ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria con decreto 8/3/2006) e volto ad ottenere la declaratoria dello stato di insolvenza della società SYNERGIT COMMUNICATIONS s.r.l., con sede legale in Scaerzano Inesio (MI), Loc. Mezzano, presso Hotel Vesperto Torre del Faro facente parte del c.d. "Gruppo CIT spa"

*ha pronunciato*

la seguente

**SENTENZA**

Fatto

Con istanza presentata il 27/4/06 al Ministro delle Attività Produttive, il suddetto commissario straordinario, premesso:

- a) che la società SYNERGIT COMMUNICATIONS s.r.l. è "impresa del gruppo" CIT spa in A.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 lett. b n. 2 del Decr. Legisl. 8/7/1999 n. 270, norma che trova applicazione nella procedura di cui alla L. 18/2/04 n. 39, per effetto del rinvio disposto dall'art. 8;
- b) che ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del Decr. Legisl. 8/7/1999 n. 270 ha chiesto l'ammissione alla procedura di A.S. della società predetta;

\_\_\_\_\_ a  
norma dell'art.3, co.3 della L. 18/2/04 n.39.

Ha presentato quindi contestualmente al Tribunale di Milano ricorso volto ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza della medesima società.

Con decreto, in data <sup>7/6/06</sup> ~~30/5/2006~~ (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Ministero adito, accogliendo la domanda, ha ammesso la società

predelta \_\_\_\_\_ a'

alla procedura di A.S. ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. 18/2/04 n.39 ed ha nominato l'avv. Ignazio Abrignani commissario straordinario.

Con decreto in data 30/5/2006 il Tribunale di Milano ha convocato la società

\_\_\_\_\_ all'udienza dell'8/6/2006 per l'esame e la decisione del ricorso presentato dal commissario straordinario.

<sup>In data 8/6/06</sup>  
~~Con atto del 31/5/2006~~ il commissario ha depositato il decreto ministeriale di ammissione della società predelta \_\_\_\_\_ alla procedura di A.S..

All'udienza dell'8/6/2006 il commissario ha insistito nel ricorso.

Il Tribunale, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Il ricorso va accolto in quanto:

1) la società SYNERGIT COMMUNICATIONS s.p.a.

è "impresa del gruppo CIT spa, ai sensi e per gli effetti dell'art.80 lett.b n.2 L.Prodi bis.

~~Essa infatti è~~

R'appartenenza al gruppo è stata provata dal censimento, accertata dal ministero e non contestata dalle banche.

2) il commissario ha indicato ed il Ministero ha confermato che, sussistono le condizioni che ai sensi dell'art.81,2° co. della Legge Prodi bis (richiamato dall'art.3, 3° co. della L. 18/2/04 n.39) consentono l'estensione alla società in oggetto della procedura di S.S. della "impresa madre" CIT spa;

3) la società predelta

versa in stato di insolvenza, com'è confermato

provato dal curriculum e non contestato  
dalle stesse parti.


**P.Q.M.**

il Tribunale di Milano Sezione II<sup>^</sup> Civile definitivamente pronunciando, così provvede;

- 1) accerta e dichiara che la stessa versa in stato di insolvenza;
- 2) dichiara che la presente sentenza determina, a partire dalla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al Decr.Legisl. n.270/1999, in quanto compatibile;
- 3) nomina il dott. Bartolomeo Quatraro giudice delegato alla procedura;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso della SYNERGIT COMMUNICATIONS s.r.l.  
in sede legale in Scauzano Treves (MI), Località Melfapunta,  
presso Hotel Villaggio Torre del Faro,  
il termine di gg. 60 dalla data di affissione della presente sentenza per il deposito in cancelleria delle domande di ammissione;
- 5) dispone che l'esame dello stato passivo avverrà all'udienza del 11/10/06 alle ore 12;
- 6) ordina che la presente sentenza :

- a) sia affissa e comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art.17, 1° e 2° co. L.F., in applicazione estensiva di quanto stabilito dall'art. 8 n.3 Decr.Legisl. n. 270/1999
- b) sia pubblicata nel dispositivo, sul sito [www.fallimentitribunalemilano.net](http://www.fallimentitribunalemilano.net) gestito da Planet Com, e sui quotidiani Corriere della Sera e Repubblica, edizioni regionale e nazionale (in base alla convenzione distrettuale) e Sole 24 Ore, a cura del commissario straordinario, in applicazione estensiva dell'art. 94 del Decr.Legisl. n. 270/1999;
- 7) ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura del cancelliere, anche al Ministro delle Attività produttive entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

Milano, 8/6/06



Il Presidente  
*[Handwritten Signature]*